

Ordinanza municipale concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico

Il Municipio di Stabio richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica Comunale
- l'art. 50 del Regolamento comunale del 31 gennaio 2002
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 (Limp)
- il Regolamento di esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24.09.2008 (RLimp)
- la Legge sul demanio pubblico del 18.03.1986 (LDP)
- il Regolamento sul demanio pubblico del 30.08.1994 (RDP)
- le Norme di attuazione del Piano Regolatore (NAPR)

con risoluzione no. 1248 del 27 gennaio 2004 ha stabilito le disposizioni seguenti per la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico.

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente ordinanza regola la procedura di competenza del Municipio riguardo alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente ordinanza, fanno stato le specifiche norme di cui alla Legge cantonale sugli impianti pubblicitari e al Regolamento d'esecuzione.

Art. 2 Definizioni

1. La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico, è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento di esecuzione.
2. Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili (forma, dimensione, colore), le disposizioni dell'ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

Autorizzazioni

Art. 4 Obbligo

L'esposizione di impianti, a norma dell'art. 2 della presente ordinanza, sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 5 Validità

1. L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario. La stessa è personale (beneficiario), ed ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.
2. L'impianto autorizzato dovrà essere installato entro sei mesi dal rilascio del permesso. In caso contrario sarà necessario presentare una nuova domanda.
3. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione. La decisione sarà presa conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della nuova domanda.

Art. 6 Esenzioni

1. Non necessitano di autorizzazione:
 - gli impianti esposti in occasioni straordinarie, quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere, e mercati, per periodi non superiori a un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali, al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi figure alcuna pubblicità per terzi (sponsor);
 - le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società purché non superino la superficie di mq. 0.50 e non siano luminose o di natura rifrangente;¹
 - gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
 - le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, uffici ed esercizi pubblici, purché riferite all'attività esercitata.
2. Resta riservata la procedura concernente l'occupazione di area pubblica.

Art. 7 Divieti

1. E' vietata la posa di impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza stradale.

¹ Modificato con risoluzione municipale n. 910 del 9 aprile 2018

2. E' inoltre vietata:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 2 ss LImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono, messaggi variabili o in movimento (display, ecc.) eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- l'applicazione di insegne ai pali di sostegno delle condutture, alle cabine delle aziende comunali, ai segnali stradali, ai parapetti, ai ponti, agli alberi, ai container, ed in genere alle proprietà pubbliche.

3. Restano riservati i divieti di cui alla Legge cantonale, così come quelli relativi alla pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali.

Art. 8 Obblighi

1. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto in ordine.
2. Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione in caso di:
 - cessazione, cessione o modifica dell'attività;
 - quando, dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente.

Procedura

Art. 9 Domanda

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata in due copie al Municipio mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale;
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica. In particolare:
 - indicazione del luogo (estratto planimetrico ufficiale);
 - disegno in scala dell'impianto o dell'insegna;
 - due fotografie del luogo di collocazione;
 - consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso richiedente.

Art. 10 Coordinamento con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensioni o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione dovrà includere la documentazione di cui all'art. 9 della presente ordinanza.

Art. 11 Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio applica la procedura di cui all'art. 8 RLImp.

Tasse

Art. 12 In generale

1. Per ogni decisione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali (art. 14 LImp – art. 9 RLImp).
2. Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti, fermo restando i limiti di legge.
3. Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa sarà calcolata a parte, in base alle disposizioni di cui al Regolamento comunale sui beni amministrativi.

Art. 13 Tassa di decisione

Il Municipio preleva la tassa di decisione tenuto conto dell'effettivo dispendio di tempo e di mezzi per l'esame della domanda di autorizzazione, ritenuto un minimo di Fr 50.00 ed un massimo di Fr. 500.00.²

Art. 14 Prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione il Municipio preleva, per le prestazioni straordinarie, le tasse seguenti (art. 9 lett. b RLImp):

- | | |
|--------------------------|--|
| ▪ Tassa d'esame | da Fr. 20.00 a Fr. 100.00 |
| ▪ sopralluoghi | da Fr. 50.00 a Fr. 200.00 |
| ▪ preavvisi e consulenze | da Fr. 20.00 a Fr. 100.00 ³ |

Art. 15 Esenzione e riduzioni

1. La posa di impianti di proprietà comunale aventi di pubblica utilità è esente da tassa;
2. In caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente;
3. Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi;

² Modificato con decisione del 24 gennaio 2007

³ Modificato con decisione del 24 gennaio 2007

4. In casi particolari segnatamente di pubblica utilità, il Municipio può concedere l'esenzione totale o parziale della tassa di decisione.

Norme edilizie

Art. 16 In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

Art. 17 Nuclei

Gli impianti previsti all'interno dei Nuclei di Stabio e di San Pietro, sottostanno inoltre alle restrizioni delle relative norme speciali (art. 17 NAPP).

Disposizioni finali

Art. 18 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:
 - la multa;
 - la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle leggi cantonali e comunali, rispettivamente nel caso di inadempienza all'obbligo di presentazione della domanda in sanatoria.
 - In entrambi i casi le spese di rimozione sono a carico dell'espositore e saranno stabilite con decisione separata.
2. Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli articoli 145 ss della LOC.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni dal 12 al 27 febbraio 2004; durante questo periodo può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona. Essa entra immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Avv. Davide Socchi

Il Segretario

Agostino Bernardi